DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 1992

relativa al programma transitorio di orientamento per la flotta peschereccia (1992) della Repubblica federale di Germania conformemente al regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(92/361/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquicoltura [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3944/90 [2], in particolare l'articolo 4,

considerando che, in data 30 aprile 1991, il governo tedesco ha trasmesso alla Commissione un programma pluriennale di orientamento per la flotta peschereccia per il periodo 1992-1996, qui di seguito denominato «il programma», come prescritto dall'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4028/86; che esso ha comunicato successivamente informazioni complementari concernenti tale programma;

considerando che occorre esaminare se, tenuto conto della prevedibile evoluzione delle risorse alieutiche, del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura, delle misure adottate nel quadro della politica comune della pesca, nonché degli orientamenti di quest'ultima, il programma risponde ai requisiti di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 4028/86 e può costituire il quadro degli interventi finanziari comunitari e nazionali nel settore in causa;

considerando che gli obiettivi del precedente programma approvato con decisione 88/139/CEE della Commissione [3], modificata dalla decisione 91/540/CEE [4], costituiscono il riferimento per la valutazione dello sviluppo effettivamente constatato e degli sforzi ancora necessari per conseguire gli obiettivi comunitari;

considerando che la situazione attuale o prevedibile delle disponibilità rispetto alle attività della flotta in causa non consente di modificare le stime in base alle quali questi obiettivi erano stati fissati e approvati; che, di conseguenza, lo sforzo di adeguamento della flotta deve essere mantenuto e rafforzato nel periodo dal 1992 al 1996 dato che la situazione delle disponibilità di certe specie continua a deteriorarsi;

considerando che l'entità dello sforzo di ammodernamento previsto presuppone un miglioramento dell'efficienza globale della flotta in questione, di cui si deve tener conto al termine del programma quando viene valutato il rapporto tra la capacità e le disponibilità di pesca;

considerando che occorre controllare periodicamente l'evoluzione constatata in modo da poter migliorare o correggere le misure di inquadramento dello sforzo di pesca che accompagnano la realizzazione del programma;

considerando che un'evoluzione non conforme agli obiettivi del programma è contraria agli obiettivi della politica comune della pesca; che, di conseguenza, azioni concrete intraprese in virtù di tale programma non possono giustificare un sostegno finanziario di carattere pubblico; che pertanto l'approvazione del programma deve avere effetto soltanto a condizione che vengano rispettati i limiti e le condizioni a cui tale approvazione è stata subordinata;

considerando quanto è importante che la riduzione globale dello sforzo di pesca ritenuta necessaria per adattare la flotta della Comunità in funzione delle risorse disponibili comporti tagli significativi per particolari segmenti della flotta in cui lo squilibrio è più evidente; che attualmente le informazioni disponibili non bastano per attuare una segmentazione completa della flotta in funzione degli stock e delle zone di pesca; che occorre pertanto elaborare una serie più vasta di criteri per valutare lo sforzo di pesca, nonché la capacità della flotta;

considerando che la Commissione non può approvare programmi per l'intero periodo considerato finché gli Stati membri non disporranno di informazioni appropriate e tali da consentire questa nuova impostazione; che occorre un lasso di tempo più lungo per attuare il programma di lavoro necessario a completare tale processo;

considerando che non è opportuno interrompere il processo di riduzione della flotta contemplato nei programmi di orientamento; che occorre pertanto approvare una serie di programmi transitori per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992;

considerando che un'ulteriore riduzione della capacità della flotta è necessaria per tener conto dell'attuale situazione delle risorse alieutiche; che, in base alle informazioni disponibili, è necessario procedere a una riduzione di almeno il 2% espressa in stazza e potenza motrice, sulla scorta degli obiettivi fissati per fine '91, onde tener conto del progresso tecnologico; che, oltre alla riduzione suddetta, è altresì necessaria una certa riduzione in percentuale per consentire a quegli Stati membri che non hanno conseguito gli obiettivi del 1991 di recuperare il ritardo accumulato;

(1) GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 7.
(2) GU n. L 380 del 31. 12. 1990, pag. 1.
(3) GU n. L 67 del 12. 3. 1988, pag. 14.
(4) GU n. L 294 del 25. 10. 1991, pag. 49.

considerando che il comitato permanente per le strutture della pesca non ha emesso alcun avviso sulle misure previste nella presente decisione sulle quali è stato consultato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma transitorio di orientamento per la flotta da pesca per il periodo sino alla fine del 1992 è approvato nei limiti e alle condizioni fissati dalla presente decisione e fatto salvo il loro rispetto.

Articolo 2

Al più tardi alla fine di luglio del 1992 e alla fine di febbraio 1993, la Germania comunica alla Commissione, per ciascuna categoria di pescherecci definita nel programma, il numero, la stazza e la potenza motrice delle imbarcazioni entrate in servizio e ritirate durante il semestre terminato il 30 giugno o il 31 dicembre precedenti.

Articolo 3

L'approvazione di cui all'articolo 1 ha effetto soltanto se l'evoluzione della flotta è conforme alla realizzazione degli obiettivi del programma, secondo le modalità previste nell'allegato.

Articolo 4

La presente decisione non pregiudica l'eventuale concessione di contributi finanziari comunitari a singoli progetti di investimento.

Articolo 5

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 1992.

Per la Commissione
Manuel MARÍN
Vicepresidente

ALLEGATO

PROGRAMMA DI ORIENTAMENTO TRANSITORIO PER LA FLOTTA PESCHERECCIA DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA (1992)

I. DATI GENERALI

Il programma concerne l'intera flotta da pesca della Germania e si applica all'intero territorio di questo Stato membro.

II. OBIETTIVI

1. Il programma si prefigge di:

   a) ridurre la flotta da pesca di 75 411 tsl e di 178 850 kW conformemente alle precisioni previste al punto 2 del titolo II;

   b) ristrutturare la flotta di altura tenendo conto delle diverse attività delle tre categorie che compongono questa parte della flotta e soprattutto del fatto che la flotta a lungo raggio svolge la maggior parte delle attività di pesca in acque non comunitarie;

   c) ammodernare le navi esistenti senza tuttavia incrementare la capacità globale di pesca della categoria cui appartengono le navi, espressa in stazza e potenza.

2. Durante il periodo di attuazione del programma, l'evoluzione della flotta peschereccia, non comprese le imbarcazioni adibite esclusivamente alla pesca dei mitili, dovrà essere contenuta entro i seguenti limiti:

Stazza

(tsl)

Tipo	Obiettivi del programma 1986 al 31. 12. 1986	Situazione al 1. 1. 1987 (1)	Situazione al 1. 1. 1992 (2)	Obiettivo da realizzare al			Obiettivo da realizzare al 31. 12. 1992 (2)
				31. 12. 1989	31. 12. 1990	31. 12. 1991 (2)	
1. Flotta di altura	55 179	32 900	46 454			52 150	51 107 (4)
a) Flotta a lungo raggio		22 600	32 004			37 700	36 946 (4)
b) Navi specializzate per la pesca di specie in banchi		4 500	7 721			7 750	7 595 (4)
c) Flotta a medio raggio		5 800	6 729			6 700	6 566 (4)
2. Flotta dei «cutter» (distanza ravvicinata)	23 300	18 600	23 537			24 800 (3)	24 304 (3) (4)
Totale A	78 479	51 500	69 991	51 270	50 120	76 950	75 411
3. Natanti adibiti alla pesca dei mitili	(compresi sotto il punto 2)	2 200					
Totale B		53 700					

(1) Comprese le navi da pesca in costruzione al 1° gennaio 1987.
(2) Comprese le navi da pesca appartenenti alla ex RDT.
(3) A tale cifra occorre aggiungere la capacità dei natanti della piccola pesca. Entro 6 mesi dalla data di adozione della presente decisione, i dati relativi a tale categoria potranno essere aumentati, in accordo con la Commissione, della capacità addizionale relativa ai natanti della piccola pesca e risultante dal riassetto del regime di acque marittime. Gli obiettivi totali saranno di conseguenza modificati.
(4) Una relativa flessibilità potrà essere ammessa tra tali categorie di pescherecci.

Potenza del motore

(kW)

Tipo	Obiettivi del programma 1986 al 31. 12. 1986	Situazione al 1. 1. 1987 (1)	Situazione al 1. 1. 1992 (2)	Obiettivo da realizzare al			Obiettivo da realizzare al 31. 12. 1992 (2)
				31. 12. 1989	31. 12. 1990	31. 12. 1991 (2)	
1. Flotta di altura	68 758	53 000	64 567			78 200	76 636 (4)
a) Flotta a lungo raggio		29 500	37 587			48 200	47 236 (4)
b) Navi specializzate per la pesca di specie in banchi		6 200	6 706			9 200	9 016 (4)
c) Flotta a medio raggio		17 300	20 274			20 800	20 384 (4)
2. Flotta dei «cutter» (distanza ravvicinata)	92 736	86 100	101 733			104 300 (3)	102 214 (3)(4)
Totale A	161 494	139 100	166 300	139 000	138 440	182 500	178 850 (4)
3. Natanti adibiti alla pesca dei mitili	(compresi sotto il punto 2)	4 000					
Totale B		143 100					

(1) Comprese le navi da pesca in costruzione al 1° gennaio 1987.
(2) Comprese le navi da pesca appartenenti alla ex RDT.
(3) A tale cifra occorre aggiungere la capacità dei natanti della piccola pesca. Entro 6 mesi dalla data di adozione della presente decisione, i dati relativi a tale categoria potranno essere aumentati, in accordo con la Commissione, della capacità addizionale relativa ai natanti della piccola pesca e risultante dal riassetto del regime di acque marittime. Gli obiettivi totali saranno di conseguenza modificati.
(4) Una relativa flessibilità potrà essere ammessa tra tali categorie di pescherecci.

III. AZIONI PREVISTE

Per realizzare gli obiettivi suesposti si dovranno attuare le seguenti azioni:

1. Per quanto riguarda l'insieme della flotta:

   — continuazione dell'applicazione di misure legislative e/o amministrative che consentano un efficace controllo delle capacità e attività di pesca al fini della realizzazione degli obiettivi del programma indicati al punto II.2;

   — miglioramento del registro delle navi da pesca al fini di un controllo efficace delle capacità di pesca.

2. Per la pesca d'altura:

   — flotta a lungo raggio:

      — azioni intese a garantire che queste imbarcazioni svolgano le loro attività di pesca principalmente in acque non comunitarie;

   — navi specializzate per la pesca di specie in banchi:

      — azioni intese a garantire che tali navi siano adibite esclusivamente alla pesca di specie pelagiche;

   — ammodernamento delle tre categorie della flotta di altura, fatti salvi gli obiettivi di capacità fissati per questa parte della flotta.

3. Per la flotta dei «cutter»:

   — rinnovamento di tale flotta mediante il rinnovo di pescherecci in servizio persi in seguito a sinistro, naufragio o altra causa, onde contribuire alla realizzazione degli obiettivi fissati per questa parte della flotta al punto II.2;

   — continuazione dell'attuazione di misure destinate a ridimensionare le capacità di pesca, quali la concessione di un premio al fermo definitivo di queste unità in modo da giungere ad una consistenza della flotta conforme agli obiettivi del programma;

   — altre misure che permetteranno di ottenere gli stessi risultati e di migliorare la pianificazione e il controllo delle operazioni di pesca;

   — ammodernamento e rinnovo parziale delle navi esistenti, senza tuttavia incrementare la capacità globale di pesca, espressa in stazza e potenza, fatta eccezione per le unità di cui al punto IV.2.

IV. OSSERVAZIONI

1. Gli obiettivi concernenti la flotta che figurano nella tabella che precede possono essere riesaminati soltanto sulla base di valutazioni scientifiche precise che consentano di accertare l'esistenza di risorse non ancora completamente sfruttate.

2. Gli obiettivi in stazza e potenza motrice del programma per il 1992 dovranno essere totalmente realizzati entro il 31 dicembre 1992 al più tardi. Riduzioni della capacità di pesca superiori o uguali a quelle fissate negli obiettivi al 31 dicembre 1991 permetteranno agli Stati membri che le avranno realizzate (1) di prenderle in conto nel 1992. Tali Stati membri potranno in tal caso realizzare 75 % della riduzione globale annuale indicata negli obiettivi per il 1992 figuranti nel presente allegato mediante applicazione di misure di fermo definitivo. Il residuo massimo del 25 % rimanente potrà essere stato ottenuto tramite misure di controllo dello sforzo di pesca, purché tali misure siano fondate su disposizioni legislative o amministrative a carattere permanente.

3. La Commissione rammenta che gli interventi finanziari strutturali delle autorità nazionali, regionali o locali a favore del settore considerato devono inserirsi d'ora in poi nel quadro del presente programma.

---

(1) In base ai dati comunicati al più tardi il 15 febbraio 1992 conformemente alle disposizioni dell'articolo 2 della decisione della Commissione relativa al programma pluriennale di orientamento per il periodo 1987-1991.